

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI NOVEMBRE ●●●

10 DOMENICA**OPERATORI FILIERA OLEICOLA****Invio telematico dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.**

Gli operatori della filiera oleicola (frantoi, commercianti di olio allo stato fuso e confezionatori, imprese di trasformazione delle olive da tavola) devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Si ricorda che già dall'1-7-2011 quasi tutti gli operatori del settore oleicolo hanno dovuto adottare i registri telematici di carico e scarico di cui all'art. 7 del decreto Mipaaf n. 8077 del 10-11-2009, effettuando le registrazioni entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa; alla circolare Agea n. ACIU.2012.345 del 22-8-2012 (www.agea.gov.it) è stato allegato un manuale operativo per l'utilizzo della nuova piattaforma di accesso ai servizi telematici sul portale Sian.

Gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato fuso e/o confezionato, ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, sono esentati dalla tenuta del registro. Qualora siano iscritti al Sian in qualità di frantoi e/o confezionatori, devono comunicare in via telematica lo stato di esenzione.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i quantitativi delle olive molite e/o trasformate, dell'olio ottenuto, della sansa ottenuta. Se la dichiarazione riguarda il mese conclusivo della campagna olearia in corso vanno indicate anche la data di fine molitura o di fine trasformazione e le giacenze finali.

Si veda, tra le altre, la circolare Agea n. ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

Si vedano anche le circolari Agea ACIU.

2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597, ACIU.2010.800 e ACIU.2011.610, rispettivamente del 14-1-2010, dell'8-4-2010, del 20-8-2010, del 22-11-2010 e del 20-9-2011: Per le novità previste dal 2014 si rimanda a quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2013 a pag. 11.

12 MARTEDÌ**SPESOMETRO****Invio dati 2012 per soggetti Iva trimestrali.**

I contribuenti soggetti alla liquidazione Iva con periodicità mensile devono entro oggi comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva, rese e ricevute, riguardanti l'anno 2012; per i contribuenti Iva trimestrali e per altri soggetti il termine scade il 21-11-2013.

La nuova comunicazione, detta anche spesometro, deve essere inviata esclusivamente in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

Data la particolarità della scadenza si rimanda al proprio consulente di fiducia e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2013 a pag. 33, tenendo presente che in data 10-10-2013 è stato pubblicato, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il nuovo modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni, che sostituisce il modello precedentemente approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 94908 del 2-8-2013.

15 VENERDÌ**IVA****Fatturazione differita per consegne di ottobre.**

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione. La fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi devono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di ottobre. Tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di ottobre, anziché al mese di novembre.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di ottobre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato stabilito nel mese di ottobre ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro,

possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto decreto sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.

È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

IVA**Registrazione fatture acquisti intracomunitari.**

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di ottobre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

CANONE RAI-TV 2014**Richiesta pagamento rateale da parte dei pensionati.**

I soggetti titolari di prestazioni pensionistiche con erogazione mensile, di natura previdenziale o assistenziale come l'assegno sociale e di invalidità civile, con un reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, che sono titolari dell'abbonamento alla televisione, possono entro oggi fare domanda al proprio ente previdenziale (ad esempio

l'Inps) di pagare il canone 2014 a rate; l'importo dovuto sarà trattenuto sulla pensione in 11 rate mensili da gennaio a novembre 2014, senza applicazione di interessi.

La richiesta ha validità annuale e deve essere effettuata con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico il quale comunica al pensionato, entro il 15-1-2014, l'accoglimento o meno della richiesta.

Se il soggetto è titolare di due o più trattamenti pensionistici, erogati da più enti, che complessivamente non superano i 18.000 euro, può presentare la richiesta a uno degli enti erogatori.

I soggetti di età pari o superiore a 75 anni, da compiere entro il 31-1-2014 o il 31-7-2014, in possesso di determinati redditi, potrebbero essere esonerati, rispettivamente dal primo o dal secondo semestre 2014, dal pagamento del canone per l'apparecchio televisivo del luogo di residenza.

Per i requisiti e le modalità di fruizione dell'esenzione si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46 del 20-9-2010 (www.agenziaentrate.gov.it) e il sito www.canoone.rai.it dove viene precisato che, a partire dal 2013, chi può fruire del beneficio per la prima volta non deve più presentare l'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'esenzione in quanto sarà compito dell'Agenzia delle entrate effettuare i controlli sulla base delle informazioni già in suo possesso.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di settembre;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di settembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, l'ottava rata dell'Iva a saldo per il 2012 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2013 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2013, non hanno versato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza. Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e

con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-10-2013) è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, entro 30 giorni dalla scadenza originaria, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011 e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso, si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario